



Fondo per il pagamento del trattamento di quiescenza e dell'indennità di buonuscita del personale regionale

Ente pubblico previdenziale

IL DIRETTORE GENERALE

Oggetto: autorizzazione a contrarre per affidamento supporto specialistico in favore del Servizio 4 "Affari legali e contenzioso" del Fondo Pensioni Sicilia

- VISTO** lo Statuto della Regione siciliana;
- VISTO** il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana, approvato con D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70;
- VISTO** l'art. 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, con il quale è stato istituito il "*Fondo per il pagamento del trattamento di quiescenza e dell'indennità di buonuscita del personale regionale*" denominato più semplicemente "*Fondo Pensioni Sicilia*";
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione siciliana 23 dicembre 2009, n. 14, con il quale è stato approvato il Regolamento di attuazione dell'articolo 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, nonché il decreto Presidenziale 13 dicembre 2019 n. 22, recante modifiche al Decr. Pres. n. 14/2009, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 56 del 13 dicembre 2009, suppl. ordinario n. 1;
- VISTO** il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e ss.mm.ii., recante "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti locali*";
- VISTO** il "*Regolamento di organizzazione interna del Fondo Pensioni Sicilia*", approvato con deliberazione n. 39 del 10 dicembre 2012 del Consiglio di Amministrazione, nel quale all'art. 2 è previsto che "*possono essere, comunque, attivate sedi decentrate, a livello provinciale, atteso che i soggetti amministrati dal Fondo risiedono in tutto il territorio regionale*";
- VISTO** il regolamento di contabilità del Fondo Pensioni Sicilia, approvato con nota prot. n. 25586 del 12 marzo 2021 del Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale;
- VISTO** il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2023 ed il triennio 2023-2025 adottato con delibera n. 3 del 24 gennaio 2023 dal Commissario Straordinario con i poteri del Presidente e del Consiglio di Amministrazione, ed in via definitiva, con Delibera del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza (CIV) n. 2 del 26 gennaio 2023, su parere favorevole del Collegio dei Sindaci;
- VISTA** la nota prot. n. 19929 del 27 febbraio 2023, con la quale l'Amministrazione Vigilante ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2023 ed il triennale 2023-2025 del Fondo Pensioni Sicilia;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione siciliana n. 630 del 4 novembre 2020, con il quale il dott. Fulvio Bellomo è stato confermato e prorogato senza soluzione di continuità ad esercitare la Sua funzione di Commissario Straordinario del Fondo Pensioni Sicilia, fino all'insediamento degli Organi ordinari di gestione;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione siciliana n. 84/Serv. 1° S.G. del 10 marzo 2022, con il quale l'avv. Filippo Nasca è stato confermato Direttore del Fondo Pensioni Sicilia;
- VISTO** l'art. 55 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, nel quale è stato previsto, in seno all'Assessorato regionale dell'economia, l'istituzione della "*Centrale unica di committenza per l'acquisizione di beni e servizi*", al fine di razionalizzare e ridurre la spesa pubblica regionale;
- VISTO** il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, denominato "*Codice dei contratti pubblici*";
- VISTO** l'art. 76 del decreto legge 16 luglio 2020 "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*";
- CONSIDERATO** che l'art. 17, comma 1, del decreto legislativo n. 36/2023, ha previsto che "*Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte*";
- VISTE** le procedure disciplinate dall'art. 50, comma 1, lettera b, del Decreto legislativo n. 36/2023

recanti "affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante";

PRESO ATTO che la dotazione organica dell'Ente, prevista in n. 110 unità dall'art. 17 del D.P. n. 14/2009, risulta oggi ridotta a n. 47 unità del comparto non dirigenziale, di cui n. 2 in servizio presso l'agenzia di Catania) e n. 3 Dirigenti su n. 7 strutture intermedie previste dalla deliberazione Commissariale n. 42 del 1 dicembre 2020;

DATO ATTO che le richieste di rafforzamento dell'organico e i numerosi e ripetuti atti di interpello pubblicati nell'ultimo biennio sul portale del Dipartimento regionale della funzione pubblica, per il reperimento di nuovo personale, non hanno sortito alcun riscontro;

CONSIDERATA la situazione emergenziale in cui si trova il Servizio 4 "Affari Legali e Contenzioso" privo di personale di ruolo, dunque alquanto sottodimensionato in rapporto alla complessità ed alla quantità delle competenze attribuite a detto Servizio; risultano assegnati peraltro una risorsa proveniente dal bacino ex Pip e una risorsa di supporto specialistico proveniente da Sas scpa che non possono svolgere compiti pubblicistici di responsabilità procedimentale, sicché tutto il carico di lavoro incombe sul Dirigente pro tempore della struttura;

DATO ATTO che le richieste di rafforzamento dell'organico e i numerosi e ripetuti atti di interpello pubblicati nell'ultimo biennio sul portale del Dipartimento regionale della funzione pubblica, per il reperimento di nuovo personale, non hanno sortito alcun riscontro;

DATO ATTO che le richieste inoltrate al Dipartimento della Funzione Pubblica di distacco di nuovo personale, non hanno avuto positivo riscontro;

RITENUTO che detta situazione di gravissima carenza organica costituisca un serio pregiudizio per l'integrità del patrimonio dell'ente e per la regolarità dei servizi d'istituto;

DATO ATTO che la direzione dell'Ente ha rimesso al Commissario Straordinario del CdA ed al Commissario del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, da ultimo, la relazione prot. 19765 del 22 giugno 2022, evidenziando le gravissime criticità di organico;

DATO ATTO che recente giurisprudenza contabile (cfr. Corte dei Conti, Sz. centrale II appello, 16 maggio 2022 n. 222) ha chiarito che "la possibilità di fruire di apporti collaborativi da parte di soggetti estranei all'apparato tecnoburocratico, infatti, configura un'opzione operativa di carattere eccezionale, accessibile solo in presenza di stringenti requisiti, posti a garanzia del principio della "autosufficienza organizzativa", declinazione del principio costituzionale del buon andamento, indispensabili presidi dell'economicità dell'azione pubblica e, segnatamente, laddove ricorrano (e siano conseguentemente esternati nella motivazione del pertinente provvedimento di conferimento) i seguenti presupposti:

- assenza di una apposita struttura organizzativa ovvero carenza organica che impedisca o renda oggettivamente difficoltoso l'esercizio di una determinata attività, accertata per mezzo di una reale e rigorosa ricognizione;
- eccezionalità e non ordinarietà dell'incarico con cui devono essere perseguiti "obiettivi e progetti specifici e determinati", ovvero sia complessità dei problemi da risolvere, tale da richiedere conoscenze ed esperienze eccedenti le normali competenze del personale;
- temporaneità della prestazione (...);
- indicazione specifica dei contenuti e dei criteri per lo svolgimento dell'incarico;
- indicazione della durata dell'incarico;
- proporzione fra il compenso corrisposto all'incaricato e l'utilità conseguita dall'Amministrazione".

In altri termini, i requisiti previsti dalla normativa di riferimento "...che devono ricorrere tutti al momento di conferimento dell'incarico, non potendo, per ciò, fruire di motivazioni postume addotte a seguito di eventuali contestazioni erariali, non solo costituiscono presupposti di legittimità delle relative delibere, ma integrano le condizioni di liceità della spesa sostenuta per la remunerazione del professionista. Al contrario, la carenza anche di uno solo di tali requisiti, aventi valenza costitutiva, è prova di un illecito esercizio del potere amministrativo, degradante in danno per l'erario pari all'esborso sostenuto dall'ente" (Sez. III d'appello, 6 ottobre 2016, n. 486, proprio in materia di conferimento d'incarico per assistenza contabile e fiscale).

CONSIDERATO che l'art. 6 bis del D.Lgs. n. 165/2001 (Misure in materia di organizzazione e razionalizzazione della spesa per il funzionamento delle pubbliche amministrazioni), così dispone:

1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, nonché gli enti finanziati direttamente o indirettamente a carico del bilancio dello Stato sono autorizzati, nel rispetto dei principi di concorrenza e di trasparenza, ad acquistare sul mercato i servizi, originariamente prodotti al proprio interno, a condizione di ottenere conseguenti economie di gestione e di adottare le necessarie misure in materia di personale;

2. Le amministrazioni interessate dai processi di cui al presente articolo provvedono al congelamento dei posti e alla temporanea riduzione dei fondi della contrattazione in misura corrispondente, fermi restando i processi di riallocazione e di mobilità del personale;
3. I collegi dei revisori dei conti e gli organi di controllo interno delle amministrazioni che attivano i processi di cui al comma 1 vigilano sull'applicazione del presente articolo, dando evidenza, nei propri verbali, dei risparmi derivanti dall'adozione dei provvedimenti in materia di organizzazione e di personale, anche ai fini della valutazione del personale con incarico dirigenziale di cui all'[articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286](#);

CONSIDERATO che il Fondo Pensioni risulta parte processuale nei contenziosi nei quali sono parte i pensionati di contratto 1 (art. 2 e 3 dell'art. 10 della l.r. 21/1986), i cui oneri, a regime per i trattamenti pensionistici o dovuti a seguito di soccombenza, sono a carico della Regione Siciliana, che vi provvede mediante trasferimenti;

CONSIDERATO che nell'ambito dell'apposito Fondo rischi da contenzioso, istituito nel bilancio della Regione, è stato necessario determinare la quota derivante dal contenzioso di che trattasi, nel quale è parte processuale questo Fondo Pensioni, che finora non vi ha potuto provvedere a causa della gravissima carenza di organico, che rende necessario destinare tutte le risorse al disimpegno degli affari correnti e dei contenziosi pendenti;

CONSIDERATO che il Fondo Pensioni ha richiesto – nota prot. n. 184010 dell'8 giugno 2022 - all'Avvocatura dello Stato ed all'Ufficio legislativo e legale della Regione di rendere apposita informativa in merito, e che alla data odierna solo l'Ull ha fornito riscontro, con nota 13401 del 27 giugno 2022, peraltro senza precisare per ciascun contenzioso in carico il livello di rischio di soccombenza e l'onere monetario da esso derivante;

CONSIDERATO che è stato necessario ed urgente avvalersi di un supporto specialistico per determinare metodo e risultato di tale operazione valutativa sul contenzioso pendente, non rinvenendosi nell'organico risorse sufficienti, ne' in possesso di tale specifica competenza esperienziale, ed essendo totalmente assorbito il dirigente pro tempore nel disimpegno degli affari correnti, oltre che essere investito della reggenza interinale di altro Servizio del Fondo;

PRESO ATTO pertanto che, con D.D.G. n. 2580 del 28 luglio 2022, l'Area 1 "*Affari generali, provveditorato, patrimonio, personale, sistemi informativi*" ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., è stata autorizzata all'esperimento urgente di una procedura di fornitura ed art. 1 del D.l. 76/2020, finalizzato, all'affidamento diretto per la fornitura di servizi professionali di supporto specialistico del Servizio 4 "*Affari Legali e Contenzioso*" del Fondo Pensioni Sicilia;

RILEVATO che i servizi professionali di supporto specialistico del Servizio 4 "*Affari Legali e Contenzioso*" del Fondo Pensioni Sicilia, sono stati affidati all'avv. Ginevra Greco con sede legale in Palermo, via Ludovico Ariosto n. 30 e all'avv. Riccardo Ferrara, con sede legale in Palermo, via Giovanni Bonanno n. 61;

VISTA la relazione finale sul fondo rischi spese legali, trasmessa dai professionisti sopra citati, con la quale nella parte introduttiva sono stati individuati i soggetti assicurati del Fondo Pensioni quale Ente Previdenziale della Regione siciliana ed è stata esaminata la tipologia dei giudizi in atti. Sono state individuate e approfondite, nelle parti successive, le materie maggiormente dibattute e che alimentano il "contenzioso" del Fondo. Inoltre, dopo aver esaminato i principi di contabilità nazionali ed internazionali, cardini dell'ordinamento contabile regionale, alla luce degli esiti finali dei contenziosi, i professionisti hanno delineato i parametri della soccombenza, introducendo le tipologie delle passività già individuate dalla Corte dei Conti, contestualizzandole nel contenzioso del Fondo;

RILEVATO necessario e indifferibile, allo stato attuale, che il Servizio 4 sia supportato nell'iter istruttorio da rendere in favore dell'Amministrazione controllante, per la corretta determinazione dell'accantonamento a consuntivo nel risultato di amministrazione per "*fondo rischi e spese*", ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011, allegato 4/2, punto 9.2, avvalendosi del supporto esterno di n. 1 figura professionale specialistica del settore del Fondo Pensioni Sicilia;

VISTA la nota direttoriale prot. n. 35238 del 16 novembre 2023, trasmessa all'avv. Riccardo Ferrara, con sede legale in Palermo, via Giovanni Bonanno n. 61, con la quale è stata richiesta la disponibilità a rendere un servizio di supporto specialistico (nella misura di n. 14 giornate/uomo) in favore del Fondo (ed in particolare del Servizio 4 "*Affari Legali e Contenzioso*") avente ad oggetto la determinazione in euro dell'accantonamento a consuntivo nel risultato di amministrazione "fondo rischi e spese" ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011, allegato 4/2, punto 9.2. Tale calcolo, da farsi al 31 dicembre 2023 e ai fini del rendiconto del corretto esercizio, con riferimento al metodo di cui alla relazione prodotta per effetto dell'incarico affidato con D.D.G. n. 2580 del 28 luglio 2022;

PRESO ATTO della disponibilità di supporto al Servizio 4 "*Affari Legali e Contenzioso*" inviata dall'avv. Riccardo Ferrara, con posta elettronica, e assunta al protocollo del Fondo Pensioni Sicilia in data 29 novembre 2023, al n. 36750;

- CONSIDERATO** il costo che il Fondo Pensioni dovrà sostenere è stato desunto dal “*regolamento per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo*” dell’Agenzia per la Coesione Territoriale, assunto come benchmark di riferimento per la valutazione economica da erogare, per i servizi professionali *de quo* e, considerato che i sopra descritti professionisti hanno una anzianità esperienziale di oltre i 10 anni, per la quale il profilo specialistico corrisponde a “*Project manager*”, dove il compenso per giornata/persona risulta pari ad € 500,00. Il Fondo ritenuto di apportare uno ribasso del 30% e, pertanto, il compenso per giornata/uomo definitivo da erogare risulta pari ad € 350,00 che moltiplicato per un totale di n. 14 giornate/uomo previste per ciascun professionista, determina un importo complessivo per professionista da incaricare pari ad € 4.900,00, quale somma omni comprensiva di qualsiasi onere accessorio di legge, ad esclusione dell’I.V.A.;
- VISTA** la copertura finanziaria sul capitolo di bilancio 211230 “*Spesa advisor e rafforzamento amministrativo*”;
- CONSIDERATO** che la *centrale unica di committenza* (C.U.C.) istituita presso l’Assessorato dell’Economia non risulta ancora disporre di strumenti telematici di negoziazione, per la categoria merceologica di riferimento;
- CONSIDERATO** che l’art. 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha innalzato fino ad € 5.000,00 la soglia di spesa al di sopra della quale sussiste l’obbligo di ricorrere al mercato elettronico;
- RITENUTO** di nominare, ai sensi dell’articolo 15, Codice Appalti, in qualità di Responsabile Unico del Progetto (RUP), il funzionario direttivo Salvatore Leonardi assegnato all’Area 1 “*Affari generali, personale, sistemi informativi*” del Fondo Pensioni Sicilia;
- RITENUTO** di autorizzare il Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi dall’art. 50, comma 1, lettera b, del D.Lgs n. 36/2023, a procedere all’affidamento diretto per la fornitura di un servizio professionale specialistico a supporto del Servizio 4 “*Affari Legali e Contenzioso*” del Fondo Pensioni Sicilia, avente ad oggetto la determinazione in euro dell’accantonamento a consuntivo nel risultato di amministrazione “fondo rischi e spese” ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011, allegato 4/2, punto 9.2. Tale calcolo, da farsi al 31 dicembre 2023 e ai fini del rendiconto del corretto esercizio, con riferimento al metodo di cui alla relazione prodotta per effetto dell’incarico affidato con D.D.G. n. 2580 del 28 luglio 2022;
- RILEVATO** che l’oggetto del presente provvedimento è indifferibile ed urgente:
- DECRETA**
- ART. 1** Per le motivazioni in premessa specificate, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, di autorizzare il Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi dall’art. 50, comma 1, lettera b, del D.Lgs. n. 36/2023, a procedere all’affidamento diretto per la fornitura di un servizio professionale specialistico a supporto del Servizio 4 “*Affari Legali e Contenzioso*” del Fondo Pensioni Sicilia, avente ad oggetto la determinazione in euro dell’accantonamento a consuntivo nel risultato di amministrazione “fondo rischi e spese” ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011, allegato 4/2, punto 9.2. Tale calcolo, da farsi al 31 dicembre 2023 e ai fini del rendiconto del corretto esercizio, con riferimento al metodo di cui alla relazione prodotta per effetto dell’incarico affidato con D.D.G. n. 2580 del 28 luglio 2022.
- ART. 2** Di dare atto che:
- la spesa totale presunta ammonta ad € 4.900,00 – onorario e cassa previdenziale - e pertanto in misura inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria;
 - causa del contratto è la fornitura di un servizio contro un corrispettivo;
 - il contratto si conclude entro il 31 dicembre 2023, con decorrenza prevista a far data dall’1 dicembre 2023 e, comunque, il professionista dovrà garantire una attività lavorativa di n. 14 giornate/persona, senza possibilità di rinnovo tacito, salvo l’estensione del quinto, ove ne ricorrano i presupposti di legge;
- ART. 3** Di nominare, ai sensi dell’articolo 15, Codice Appalti, in qualità di Responsabile Unico del Progetto (RUP), il funzionario direttivo Salvatore Leonardi assegnato all’Area 1 “*Affari generali, personale, sistemi informativi*” del Fondo Pensioni Sicilia;
- ART. 4** Con successivo provvedimento il Dirigente responsabile *ad interim* dell’Area 1 “*Affari generali, personale, sistemi informativi*” del Fondo Pensioni Sicilia, procederà all’impegno di spesa a valere sul capitolo di bilancio 211230 “*Spesa advisor e rafforzamento amministrativo*”.

Il presente decreto sarà trasmesso al Responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito istituzionale per l’assolvimento dei relativi obblighi stabiliti dall’art. 68, comma 5, della L.R. n. 21/2014, come sostituito dall’art. 98, comma 6, della L.R. n. 9/2015, e dall’art. 23 del D.Lgs 33/2013.

Il Direttore Generale
F.to Filippo Nasca